

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DDL PROCESSO PENALE

Patteggiamento anche sui reati con reclusione fino a otto anni

Ciccia Messina a pag. 25

In dirittura il ddl delega per l'efficienza del processo penale. Esteso il ravvedimento

Arriva il superpatteggiamento Rito per reati fino a 8 anni. E spazio alla telematica

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Scorciatoia telematica per velocizzare il processo penale. Depositi di atti e documenti e notifiche in formato elettronico. E poi, meno processi in entrata (grazie al maggior rigore delle richieste di rinvio a giudizio: ci vuole la prognosi di condanna), tappe forzate per le indagini preliminari (con sanzioni disciplinari per i pm che sforano), riti alternativi amplificati (tra tutti un superpatteggiamento per reati fino a otto anni, oggi sono cinque), una falciatura degli appelli e varo del giudice unico in secondo grado, querela per le lesioni stradali e ravvedimento con oblazione per tutte le contravvenzioni. È la lenzuolata delle misure per accelerare i tempi e decongestionare i tribunali, secondo quanto prevede lo schema di disegno di legge delega per l'efficienza del processo penale, atteso in consiglio dei ministri. Il disegno di legge si occupa anche di personale amministrativo e prevede l'assunzione di una task force di 2 mila amministrativi per 24 mesi per smaltire gli arretrati e digitalizzare il rito. Trattandosi di legge delega, il ddl contiene i principi e criteri direttivi di futuri decreti legislativi. Peraltro, l'articolato consente di tracciare un quadro preciso degli intendimenti del governo. Vediamo i tratti salienti del provvedimento.

Telematica. Due aspetti saltano agli occhi. Il primo è il deposito telematico di atti e documenti, ma non è ancora chiaro se sarà facoltativo o obbligatorio a tappeto. La telematica sarà usata anche per comunicazioni e notificazioni. Gli uffici manderanno al difensore tutto tramite telematica (Pec e non solo). Così facendo si semplificano anche le notifiche agli imputati (che causano nella prassi una enor-

mità di rinvii perchè non è facile reperirli), prevedendo che le notifiche agli imputati, successive alla prima, avvengano al difensore (e quindi a mezzo Pec o altro canale telematico).

Indagini preliminari. Freno ai rinvii a giudizio: il pm dovrà chiedere l'archiviazione quando non c'è una prognosi favorevole di condanna (e non, come oggi, quando gli elementi a sue mani non sono idonei a sostenere l'accusa). Poi, indagini preliminari con il cronometro alla mano (da 6 mesi per i reati più lievi a un anno e mezzo per i più gravi), ma soprattutto con la taglia della sanzione disciplinare per il pm che sfiora i tempi. Tra l'altro si prevede, trascorso un lasso di tempo, l'obbligo del pm

di far saper all'indagato che ci sono indagini in corso. Saranno formalizzate e ufficializzate la fasce di gravità dei reati, che rappresenteranno una modalità per individuare le priorità delle indagini, anche se non viene scalfito il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Per decidere quali reati avranno la precedenza investigativa, si dovrà tenere conto anche delle specializzazioni criminali di un determinato territorio.

Superpatteggiamento. Si potranno patteggiare i reati puniti con la reclusione fino a otto anni (ora il limite è cinque). Anche se saranno comunque esclusi i patteggiamenti per strage e omicidio. Il rito abbreviato dovrà evitare lungaggini e si prevede che ci possano essere parentesi istruttorie (ad esempio sentire testimoni), ma solo se necessarie e se, comunque, si risparmia tempo rispetto a un possibile successivo processo dibattimentale.

Udienze. Il ddl prevede che il giudice dovrà calendarizzare tutte le udienze del processo, si

consente la lettura degli atti della polizia giudiziaria e non ci vorrà l'unanimità delle parti se una rinuncia a un testimone o altra prova.

Appelli. Il difensore potrà impugnare solo se ha la delega specifica dell'imputato successiva alla sentenza da appellare. Inappellabili i proscioglimenti per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, le condanne sostituite con il lavoro di pubblica utilità. Introdotto il giudice unico d'appello, per i reati decisi dal giudice monocratico in primo grado. Possibile anche l'appello «non partecipato» e cioè senza le parti.

Querela. Estesa alle lesioni personali stradali. Poi per tutti i reati procedibili a querela, se la vittima non si presenterà in udienza, la querela si considererà rinunciata.

Ravvedimento. Estesa la possibilità di ottenere l'estinzione delle contravvenzioni, per effetto del pagamento di un'oblazione e della esecuzioni di prescrizioni ripristinatorie e risarcitorie.

Ragguaglio. Un giorno di pena detentiva varrà 180 euro (ora vale 250 euro).

© Riproduzione riservata

10 ANNI

Il testo del ddl sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

